

1. Capacità giuridica del minore

L'età minima alla quale è possibile agire in giudizio autonomamente in Danimarca è pari a 18 anni.

2. Accesso a procedimenti speciali

Nei procedimenti penali non esistono istituzioni specializzate che si occupino di vittime e testimoni minorenni, dei quali si occupano i servizi di polizia, le procure e i servizi giudiziari ordinari.

Nemmeno in ambito civile esistono istituzioni specializzate che si occupano dei minori durante i procedimenti giudiziari.

Di norma il sistema giuridico danese si basa sulla presunzione che i giudici e gli ufficiali giudiziari siano "generalisti", pertanto in nessun procedimento riguardante i minori sono coinvolti giudici o ufficiali giudiziari specializzati.

Gli organi giurisdizionali hanno l'obbligo generale di decidere tutte le cause con la dovuta celerità.

Nel 2013 il governo danese ha deciso di rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani dagli abusi. Qualora si debba presumere che un bambino o un giovane abbia necessità di sostegno speciale, il consiglio comunale provvede affinché vengano esaminate le condizioni del minore o del giovane in questione.

Nell'ambito della giustizia penale non esistono istituzioni specializzate che si occupino di vittime e testimoni minorenni.

La Danimarca considera i minori non accompagnati un gruppo particolarmente vulnerabile e ha pertanto elaborato delle linee guida per il trattamento di tali richieste.

I minori che agiscono nei procedimenti giudiziari civili sono rappresentati dai loro genitori o tutori, in quanto mancano della capacità processuale. I minori chiamati a testimoniare davanti a un tribunale civile ordinario non hanno il diritto di chiedere gratuitamente un avvocato.

3. Aspetti multidisciplinari

Nel 2013 il governo danese ha stanziato fondi destinati a iniziative per rafforzare la protezione dei bambini e dei giovani dagli abusi. Una di queste iniziative è stata la costruzione di cinque centri per i minori, che coprono tutti i comuni della Danimarca.

È stato inoltre istituito un meccanismo di cooperazione volto a rafforzare la collaborazione tra l'amministrazione statale regionale e i comuni in casi di forte conflittualità.

4. Formazione dei professionisti

I giudici supplenti devono partecipare a una serie di corsi di formazione di base obbligatori, che includono anche una formazione riguardante la gestione di cause in materia di affidamento.

Per quanto riguarda i giudici, tali materie sono generalmente integrate nei loro seminari e corsi di formazione, ove pertinente.

Non esiste invece alcuna formazione obbligatoria per gli avvocati chiamati a rappresentare minori in cause civili, penali o amministrative.

Il procuratore generale tiene un seminario nel quadro della formazione supplementare dei pubblici ministeri che si trovino in contatto con minori durante i procedimenti.

Il governo danese sostiene costantemente i comuni nel lavoro da questi svolto per fornire un servizio adeguato ai bambini e ai giovani vulnerabili, nonché alle loro famiglie. Per questo motivo sono stati stanziati finanziamenti annuali per l'aggiornamento professionale degli assistenti sociali comunali.

5. Interesse superiore del minore

Ai sensi della legge danese sui servizi sociali, ogni comune è tenuto a fornire al minore il sostegno necessario per servire al meglio il suo interesse superiore. Tale sostegno deve pertanto essere adattato alla situazione e alle necessità specifiche del minore, deve essere fornito in fase precoce e su base continuativa, in modo che eventuali problemi possano, per quanto possibile, essere risolti presso il domicilio del minore o nel suo ambiente circostante. Il sostegno deve inoltre basarsi sulle risorse proprie del minore.

6. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi riguardanti minori

Nell'ambito della giustizia penale, per quanto riguarda la vittima, quando un presunto reato è denunciato alla polizia, quest'ultima ha l'obbligo generale di fornire alla vittima orientamenti e informazioni riguardanti, tra l'altro, il diritto all'assistenza legale.

Le sentenze civili emesse nei procedimenti in cui l'attore è un minore vengono eseguite dai giudici dell'esecuzione secondo le abituali norme in materia di esecuzione. Non disponendo della capacità processuale, i minori che agiscono in giudizio devono essere rappresentati dai loro genitori o tutori, i quali esercitano i loro diritti.

Nelle cause relative al diritto di famiglia, l'esecuzione di sentenze in materia di affidamento e residenza del minore è assicurata dai giudici dell'esecuzione. Tale esecuzione non può avere luogo se la salute mentale e fisica del bambino è esposta a gravi pericoli.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

Nell'ambito del diritto penale, quando un presunto reato è denunciato alla polizia, quest'ultima ha l'obbligo generale di fornire alla vittima orientamenti e informazioni riguardanti, tra l'altro, il diritto all'assistenza legale e i mezzi di ricorso. Eventuali richieste di risarcimento possono essere trattate durante il procedimento penale.

Un minore può essere parte attrice, ma, data la sua mancanza di capacità processuale, non può adire autonomamente e a nome proprio i giudici nazionali.

Un minore può essere parte convenuta, ma tutti gli atti del processo devono essere compiuti per suo conto dai suoi genitori o dal suo tutore.

Tutti, compresi i minori, hanno l'obbligo di testimoniare in un procedimento giudiziario se chiamati dal giudice a intervenire come testimoni. Non è necessario che il genitore o il tutore dia il suo consenso perché un minore possa partecipare a un procedimento in qualità di testimone.

Un minore può essere parte attrice o convenuta in un procedimento civile. In generale, poiché i minori non dispongono della capacità processuale, i genitori o tutori si occupano di esercitare i loro diritti, ivi compreso il diritto di proporre impugnazioni.

8. Vita familiare

Prima di concedere l'autorizzazione ai potenziali genitori adottivi, il segretariato del consiglio congiunto conduce un'indagine approfondita dei richiedenti: i risultati vengono presentati al consiglio stesso, il quale prende una decisione in merito all'autorizzazione dei richiedenti sulla base dell'indagine.

La legge danese sull'adozione del dicembre 2015 consente solo adozioni legittimanti. Attualmente l'organismo danese accreditato in materia di adozioni coopera solo con paesi di origine la cui legislazione consente adozioni legittimanti.

Per ciò che concerne le adozioni nazionali, la legge danese stabilisce che tutti i bambini di età superiore ai 12 anni devono acconsentire all'adozione.

Nel caso in cui il bambino sia di età inferiore ai 12 anni, l'amministrazione dello Stato deve, ove la maturità del minore e la natura del caso lo consentano, fornire informazioni sull'atteggiamento del bambino nei confronti dell'adozione.

Il ministero degli Affari sociali e degli interni è competente per la legislazione relativa all'adozione.

[Giustizia a misura di minore in Danimarca](#)  (499 Kb) 

Ultimo aggiornamento: 30/07/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.